



# **FEDERAZIONE ITALIANA GOLF SU PISTA**

**Affiliata W.M.F. – E.M.F.**

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE E ARBITRALE**

Lo scopo di questo regolamento é di definire ruoli e mansioni degli organi disciplinari della Federazione e stabilire con precisione la tipologia delle sanzioni a carico di tesserati e clubs affiliati. Il regolamento integra e precisa quanto previsto dallo Statuto federale e dalle Norme di Gioco vigenti, e va a sostituire ogni regolamento o circolare di ambito disciplinare ed arbitrale emessi precedentemente.

### **a. ARBITRI DI CAMPO**

La lista degli arbitri di campo viene composta in base alle disposizioni emanate di anno in anno dalla Commissione Tecnica. La scelta dei componenti deve avvenire all'interno dell'elenco diramato dalla Federazione ad inizio stagione.

Ogni club deve fornire, per ogni 10 tesserati, almeno 1 nominativo di persona disponibile a ricoprire il ruolo di arbitro durante le gare a calendario nazionale. In caso nessun nominativo venga comunicato, il Presidente di club verrà d'ufficio inserito nell'elenco dei nominativi.

L'elenco dei **capo arbitro** viene diramato direttamente dalla Federazione, che sceglierá tra i nominativi forniti dai club, le persone che riterrá piú indicate per lo svolgimento di tale ruolo, e si occuperá di formarli e tenerli aggiornati sulle normative, in collaborazione con i comitati regionali con modalitá che verranno definite anno per anno. Gli altri nominativi forniti dai club potranno essere inseriti come **assistenti** del capo arbitro. Solo in caso nessuno dei nominativi della lista dei capo arbitro sia disponibile, potrà essere nominato a tale funzione uno dei nominativi della lista degli assistenti.

Gli arbitri sono competenti per la gestione della gara, a partire dal giorno antecedente la gara (per il periodo degli allenamenti ufficiali) sino a mezz'ora dopo il termine della stessa o comunque fino al termine della premiazione. A loro spetta ogni decisione relativa alle infrazioni commesse da giocatori o allenatori, ad eventuali sospensioni, rinvii e modifiche del programma a gara in corso.

È compito del **capo arbitro**:

- essere sul campo almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara e concludere le proprie funzioni 30 minuti dopo il termine del gioco o comunque una volta concluse tutte le decisioni relative ad eventuali esposti
- controllare che le piste vengano accuratamente pulite prima dell'inizio della gara, siano asciutte e che sia rimossa l'acqua dalle buche
- controllare che gli ostacoli mobili siano posizionati all'interno delle demarcazioni, ove siano presenti reti controllare che non vi siano buchi
- controllare che tutte le linee di partenza, fine ostacolo e scostamento siano ben visibili e tracciate correttamente
- rilevare e correggere immediatamente problemi sulle piste con la collaborazione degli organizzatori

- prendere tutte le decisioni relative ad interruzioni (senza limiti né di tempo né di numero) e cambi di programma dovuti alle variazioni delle condizioni meteo.
- nominare eventualmente giudici di pista (i quali non hanno potere sanzionatorio)

In caso di sanzioni comminate, le stesse devono essere immediatamente comunicate al giocatore o allenatore interessato, e nel caso di giocatore, devono essere riportate tempestivamente anche sullo score di gara.

È compito degli arbitri la redazione del **verbale di gara**: in caso di sanzioni, devono indicare con precisione l'infrazione commessa (eventualmente utilizzando lo spazio riservato alle note per commenti aggiuntivi), non utilizzando indicazioni generiche del tipo "comportamento antisportivo" che rendono impossibile da parte della commissione disciplinare l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie. Nei verbali devono sempre essere riportate eventuali problematiche o difetti riscontrati sulle piste di gioco od irregolarità da parte del club organizzatore per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della gara (mancato rispetto orari di apertura dell'impianto, mancanza materiale per la gestione di gara, violazione obblighi sulla premiazione minima etc.)

Durante le giornate di allenamenti ufficiali i tesserati possono essere sanzionati per infrazioni al regolamento. Tale compito spetta di diritto al capo arbitro se presente sul campo, il quale deve anche far presente al responsabile dell'organizzazione eventuali problemi sul campo da risolvere prima che la gara abbia inizio. In assenza del capo arbitro, possono segnalare infrazioni da riportare a verbale gli arbitri nominati come assistenti. Nel caso in cui nessuno degli arbitri sia presente sul campo durante gli allenamenti ufficiali, le loro funzioni vengono svolte dal Presidente del Comitato Territoriale competente, o persona da lui delegata.

La giuria di campo è competente per **tutti gli accadimenti** che si verificano **sul campo di gioco, inclusa l'area di gioco (come meglio definita al capo 15.11 delle Norme di Gioco)**. Un tesserato può essere sanzionato anche se non iscritto alla gara e se commette infrazioni all'interno della c.d. "area di gioco".

Dirigenti Federali presenti sul campo durante la gara o gli allenamenti ufficiali possono richiedere che vengano inserite a verbale annotazioni o segnalazioni, eccetto comminare direttamente sanzioni (compito spettante alla giuria di campo).

La nomina degli arbitri avviene come segue:

- da parte della **Commissione Tecnica Nazionale**: per gare di classe N
- da parte del **Commissario Tecnico Regionale**: per gare di classe C, IT, O, L disputate nella regione di competenza

La composizione della squadra di arbitri avviene come segue:

- per gare **fino a 60 giocatori**: capo arbitro + 1 assistente + resp. organizzazione
- per gare **oltre 60 giocatori**: capo arbitro + 2 assistenti + resp. organizzazione

Né il capo arbitro né gli assistenti possono far parte del club organizzatore della gara.

Il responsabile organizzazione svolge un ruolo di ausilio agli arbitri di gara, ma non può comminare sanzioni direttamente. Qualora noti infrazioni al regolamento deve informare il capo arbitro che prenderà una decisione in merito.

Per gare di classe N è preferibile la presenza di almeno 1 arbitro non partecipante alla gara come giocatore o accompagnatore.

## **b. GIURIA DI GARA**

La giuria di gara si esprime su eventuali esposti presentati avverso le decisioni degli arbitri di campo, con deliberazione a maggioranza dei componenti.

Essa si deve riunire entro 30 minuti dal termine della gara oppure, se la decisione ha requisiti di urgenza per lo svolgimento della gara stessa, entro 10 minuti dalla presentazione dell'esposto, come da modalità indicate al punto g.

In ogni gara la giuria deve essere composta da persone che **non ricoprono il ruolo di arbitro di campo**, ed è formata da 3 membri, scelti tra i presenti:

- *Il Presidente F.I.G.S.P., o in sua assenza altri membri del Consiglio Direttivo*
- *Il Presidente o altro esponente del Comitato Territoriale dove la gara viene svolta.*
- *Il Presidente o altro esponente della Commissione Disciplinare, oppure del Collegio dei Proviviri*
- **in ogni caso, nessuno dei tre membri può far parte del club che ha presentato l'esposto**

Contro la decisione della giuria non è ammesso ricorso.

In caso la giuria si dovesse dichiarare non competente a decidere in merito al ricorso, segnalerà a verbale il fatto e rimanderà il giudizio alla Commissione Tecnica Nazionale. Se il ricorso avesse influenza sul risultato di gara, quest'ultimo rimarrà "sub *judice*" fino al pronunciamento definitivo della Commissione Tecnica.

**N.B.: la giuria si costituisce solo nel momento in cui viene presentato un esposto o una protesta ufficiale da parte di un club iscritto alla gara, su richiesta del capo arbitro il quale deve individuare le persone adeguate alla composizione del collegio giudicante.**

## **c. COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare viene nominata dal Consiglio Direttivo F.I.G.S.P. e **rimane in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo da cui è stata nominata.**

E' composta da 3 o 4 membri nominati al di fuori del Consiglio Direttivo federale (membri effettivi). In caso di dimissioni di uno o più membri spetterà al Consiglio Direttivo la surrogazione degli stessi.

Spetta alla Disciplinare l'esame dei verbali di gara e l'erogazione di eventuali sanzioni accessorie ai tesserati per infrazioni al Regolamento di gioco, secondo la seguente tabella:

<b>AMMONIZIONE</b>	per somma di provvedimenti di tipo A (2)
<b>DIFFIDA</b>	per provvedimento di tipo A sommato ad Ammonizione per provvedimenti di tipo A+1
<b>DIFFIDA + 5 punti</b>	per provvedimento di tipo A sommato a Diffida per provvedimento di tipo B+2
<b>RECIDIVA + 10 punti</b>	per provvedimento di tipo A sommato a Diffida + 5 per provvedimento di tipo B+2 sommato ad Ammonizione o Diffida
<b>SQUALIFICA + 15 punti</b>	per provvedimento di tipo A Sommato a recidiva + 10 per provvedimento di tipo A+1 sommato a Diffida o superiore per provvedimento di tipo B+2 sommato ad Ammonizione o superiore per provvedimento di tipo D (squalifica diretta dalla gara)

*(i punti di penalizzazione vengono applicati sia nella classifica per Passaggi di Categoria che nella classifica Nazionale a Punti)*

Oltre a queste, per infrazioni di particolare gravità o casi di recidiva, la Disciplinare può proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo *sospensioni da 1 a 12 mesi* a carico dei tesserati.

I componenti della Commissione Disciplinare possono proporre sanzioni anche per episodi di particolare gravità non riportati nel verbale di gara ed eventualmente anche a carico di tesserati non iscritti alla gara stessa, per atti commessi durante i periodi di gara o allenamenti ufficiali. In questo caso, la richiesta sanzionatoria dovrà essere accompagnata da una dettagliata relazione firmata dal componente che ha assistito all'infrazione, e sottoposta alla valutazione del **Collegio dei Proviviri**, che é l'organo depono, da Statuto, ad erogare sanzioni per fatti non riguardanti violazioni al Regolamento Sportivo o alle Norme di Tesoreria.

Inoltre, possono segnalare al Consiglio Direttivo mancanze od omissioni relative alla redazione dei verbali di gara, proponendo la sospensione dal ruolo di giudice per quanto riguarda il capo arbitro, in caso di omissioni di particolare gravità.

La Disciplinare, inoltre, visionato il verbale di gara, può segnalare alla Tesoreria eventuali infrazioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni relative al club interessato. Tra queste, rientrano anche le mancanze o i difetti segnalati sul campo di gioco e non regolarizzati entro la successiva manifestazione ufficiale.

La Disciplinare deve riunirsi almeno ogni 3 mesi per emettere i propri provvedimenti, che devono essere tempestivamente pubblicati sul sito web FIGSP. Sono ammesse anche riunioni non fisiche ma svolte effettuando i moderni sistemi di comunicazione (e-mail, videochat...).

I provvedimenti emessi dalla Commissione Disciplinare hanno effetto, a partire dalla data di pubblicazione:

- ***immediato***, per quanto riguarda le penalizzazioni in classifica nazionale, sia per quanto riguarda la classifica per passaggi di categoria, sia per quanto riguarda la classifica nazionale a punti
- ***a partire dalla prima data utile di gare di classe C***, per quanto riguarda provvedimenti di squalifica dovuti a somma di infrazioni
- ***a partire dalla prima data utile di gare della stessa classe*** in cui é stata subita la sanzione, per quanto riguarda provvedimenti di squalifica diretta dalla gara

Per quanto riguarda le sanzioni di tipo sospensivo proposte ed approvate dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento come da modalità al punto g.

#### **d. SANZIONI AGONISTICHE**

Gli arbitri di campo dispongono delle seguenti tipologie di sanzioni da attribuire ai tesserati partecipanti ad una gara a calendario nazionale (pagina seguente):

<b>RICHIAMO UFFICIALE</b>	<i>in caso di infrazioni di piccola entità commesse senza dolo.</i>
<b>AMMONIZIONE (A)</b>	<p><b>Prima Ammonizione senza colpi di penalità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per somma di richiami ufficiali (2, anche di natura differente)</li> <li>- se il giocatore giunge in ritardo alla partenza (per la seconda volta e successive nell'arco di una stagione)</li> <li>- se il giocatore non indossa la divisa dichiarata del club o ha un abbigliamento non decoroso, o indossa calzature non sportive (salvo casi giustificati da apposito certificato medico)</li> <li>- <b>CONDOTTA ANTISPORTIVA, TRA CUI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- battere senza violenza la mazza sulla pista o sulle strutture</li> <li>- provocare disturbo agli altri giocatori con esultanze o grida eccessive (anche stando al di fuori del campo di gioco)</li> <li>- consumo di alcoolici al di fuori degli spazi preposti o, in ogni caso, sul campo di gioco</li> </ul> </li> </ul>
<b>AMMONIZIONE + 1 (A +1)</b>	<p><b>Ammonizione e 1 colpo aggiuntivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il giocatore ha già ricevuto una A</li> <li>- se un errore nella marcatura dei punteggi viene denunciato solo a percorso concluso. In questo caso la sanzione si applica sia al giocatore che al marcatore</li> </ul>
<b>AMMONIZIONE + 2 (B + 2)</b>	<p><b>Ammonizione e 2 colpi aggiuntivi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il giocatore ha già ricevuto una A+1</li> <li>- se il giocatore ha già ricevuto una A a cui somma una A+1</li> <li>- se l'infrazione ha portato deliberatamente un vantaggio a sé stesso o uno svantaggio ad un proprio avversario</li> <li>- se il giocatore ha coscientemente o meno accettato un punteggio errato sul proprio score, senza denunciarlo nemmeno a fine giro</li> <li>- per cambio non autorizzato di pallina, o per utilizzo di pallina non conforme alle norme</li> <li>- se il giocatore termina la pista prima del sesto colpo, senza aver imbucato</li> <li>- se il giocatore ha deliberatamente influenzato il percorso della pallina</li> <li>- se il giocatore ha provocato modifiche o segnato la pista o le immediate adiacenze</li> <li>- <b>CONDOTTA GRAVEMENTE ANTISPORTIVA, TRA CUI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lancio di mazza</li> <li>- lancio di pallina</li> <li>- imprecazioni o bestemmie ad alta voce</li> <li>- colpire violentemente con la mazza o altro piste o strutture</li> </ul> </li> </ul>
<b>SQUALIFICA + 5 (D)</b>	<p><b>Squalifica e 5 colpi aggiuntivi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il giocatore ha già ricevuto una B+2</li> <li>- se il giocatore ha già ricevuto una A+1 a cui somma un'altra A+1</li> <li>- se il giocatore falsifica volontariamente il proprio score</li> <li>- se il giocatore insulta membri della giuria, della federazione o del club organizzatore</li> <li>- se il giocatore si ritira dalla gara senza motivo e/o autorizzazione del presidente di giuria</li> <li>- condotta violenta di ogni genere</li> <li>- se il giocatore fuma o gioca sotto l'effetto di sostanze alcooliche</li> </ul>

Per piccole infrazioni soprattutto di natura tecnica e regolamentare possono essere utilizzati uno o più richiami verbali.

I colpi di penalità attribuiti ad un giocatore appartenente ad una squadra, vengono sommati al punteggio della squadra.

Violazioni commesse da un tesserato svolgente funzione di coach in campo, se prevedono anche punti di penalizzazione questi vengono sommati al punteggio della squadra per la quale il tesserato sta svolgendo funzione di coach.

#### **e. SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Le sanzioni per violazioni amministrative vengono emesse a carico dei Club e sono di natura pecuniaria.

Il club sanzionato ha 30 giorni di tempo per effettuare il saldo delle sanzioni. Fino all'avvenuto saldo (da dimostrarsi con invio della ricevuta di pagamento a mezzo bonifico sul C/c della federazione) i giocatori appartenenti al club non potranno essere iscritti a nessuna gara a calendario nazionale

Elenco sanzioni:

Pagamenti oltre i termini indicati, o mancato invio dettaglio pagamenti entro 10 gg.	<b>€ 50.-</b>
Mancato o errato invio tesseramento club e associati	<b>€ 50.- *</b>
Mancato o errato invio modulistica gare entro i termini indicati dalle Norme di Gioco	<b>€ 50.- *</b>
Mancato rispetto degli obblighi relativi alla premiazione minima come da Norme di Tesoreria	<b>€ 100.-</b>
Lacune organizzative segnalate sul verbale di gara	<b>da € 50.- a € 100.-</b>
Mancata iscrizione alle gare a calendario nei termini indicati e successiva richiesta di ammissione tardiva alla competizione	<b>€ 50.- e punti di penalizzazione **</b>

**Alla prima infrazione il club riceverà un ammonimento, l'applicazione della sanzione scatterà alla seconda infrazione (anche non della stessa natura della precedente).**

\* = salvo problemi al sistema gestionale, segnalati ed accertati dai Webmasters

\*\* = la penalizzazione in punti si applica nell'ambito di competenza del torneo indicato

- per gare di classe C, 2 punti di penalizzazione nella Classifica del Trofeo Club dell'anno
- per gare Italia League, 2 punti di penalizzazione nella classifica generale del torneo
- per gare singole (campionati italiani, Coppa Italia, gare IT...) 10 colpi di penalizzazione nella classifica della gara

In caso di problemi o difetti sull'impianto di gioco, segnalati a verbale di gara, il club organizzatore è tenuto a regolarizzarli **entro la successiva manifestazione** organizzata. In caso contrario, ovvero nel caso in cui i difetti venissero nuovamente riportati a verbale, verrà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50.-

In caso di mancanze di particolare gravità, la Commissione Disciplinare può proporre al Consiglio Direttivo la squalifica per un anno dall'organizzazione di manifestazioni ufficiali a calendario F.I.G.S.P.

Le sanzioni amministrative vengono erogate da:

- la **Commissione Disciplinare F.I.G.S.P.**, per iniziativa diretta oppure su segnalazione della Commissione Tecnica F.I.G.S.P. o degli Addetti Classifiche, per infrazioni alle Norme di Gioco
- il **Tesoriere F.I.G.S.P.**, per infrazioni alle Norme di Tesoreria

## **f. COMPORAMENTI LESIVI AI DANNI DELLA FEDERAZIONE**

Sono considerate attività illecite tutte le attività messe in atto da singoli tesserati o da gruppi miranti a:

- promuovere attività parallela senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Settore Tecnico, che per natura, importanza o richiamo presso i praticanti, sia diretta oggettivamente a sostituire l'immagine e le attività federali;
- utilizzare indebitamente e senza autorizzazione il nome, il marchio o il logo della FIGSP sia in Italia che all'estero;
- millantare incarichi federali non regolarmente ottenuti dal Consiglio Federale;
- diffondere giudizi lesivi su tesserati e organi della FIGSP, sulle attività o sulle manifestazioni promosse dalla FIGSP e sugli impianti sportivi, verbalmente o con scritti, a mezzo postale, della Stampa, dei mezzi d'informazione radio televisiva e per via telematica;
- minacciare l'unità e integrità della Federazione. A questa tipologia va ascritta la costituzione di altre associazioni, o federazioni, o comitati che abbiano per scopo dichiarato quello di creare una alternativa alla FIGSP, o di affiancarsi ad essa o di sostituirla, nonché iscriversi, o manifestare pubblicamente di volersi iscrivere, come società o associazione o gruppo o anche solo come singoli, a federazioni, società, associazioni o comunque gruppi costituiti o costituendi al fine precipuo di organizzare la pratica del Golf su Pista sul territorio nazionale.(1)

*(1) Per organizzazione della pratica del Golf su Pista sul territorio nazionale s'intende l'attività compiuta da federazioni, società, associazioni o comunque gruppi costituiti o costituendi che pretendano di rappresentare nei confronti dell'intera nazione il Golf su Pista in Italia.*

Al pari delle succitate attività illecite costituiscono violazioni nei confronti della FIGSP:

- le omissioni a precisi disposti di volta in volta adottati dalla Federazione.
- omesso controllo dei requisiti sanitari dei praticanti per la partecipazione a gare e stage indetti dalla FIGSP.

Possono denunciare al Presidente F.I.G.S.P. comportamenti lesivi nei confronti della Federazione:

- *i componenti del Consiglio Direttivo F.I.G.S.P.*
- *i componenti della Commissione Disciplinare*
- *i Presidenti dei Comitati Territoriali*
- *i Presidenti di Club affiliati*

Il Presidente F.I.G.S.P., ricevuta la denuncia, incarica il Consiglio Direttivo e la Commissione Disciplinare di avviare un procedimento che deve obbligatoriamente prevedere:

- la raccolta di materiali, notizie, testimonianze utili al pronunciamento
- la convocazione della parte accusata, alla quale viene concessa la possibilità di presentare una memoria difensiva

Raccolta la documentazione opportuna, il Consiglio tenta obbligatoriamente la conciliazione della vertenza. In caso di esito positivo, viene redatto verbale sottoscritto di comune accordo con la parte accusata.

In caso negativo, il Consiglio, sentito anche il parere della Commissione Disciplinare, trasmette gli atti al Collegio dei Probiviri che applicherà una delle sanzioni previste dallo Statuto Federale.

## **g. RICORSI ED ESPOSTI**

- Avverso le sanzioni comminate dagli arbitri di campo é ammesso esposto alla **giuria di gara** (punto b). Vanno presentati, per iscritto, a firma del responsabile del club esponente, e consegnati all'organizzazione di gara che deve informare immediatamente il Capo Arbitro, il quale a sua volta deve convocare la giuria di gara (come da modalità al punto b.) che si dovrà esprimere nei termini indicati. **La decisione della giuria di gara in merito al ricorso è da ritenersi definitiva e non appellabile, pertanto da eseguirsi immediatamente (salvo i casi di dichiarata non competenza che vengono rimandati al giudizio della Commissione Tecnica Nazionale).**
- Avverso le sanzioni di sospensione temporale per violazioni al Regolamento di Gioco, proposte dalla Commissione Disciplinare al Consiglio Direttivo é ammesso ricorso da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, inviandolo al Presidente FIGSP e versando la quota di Euro 30.- che verrà restituita in caso di accoglimento del ricorso. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi **d'urgenza** entro la successiva gara ufficiale, per non causare un eventuale danno ingiustificato al tesserato sanzionato di sospensione.

## **h. DEFERIMENTO AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Deferimento al Collegio dei Probiviri avviene:

- da parte del **Consiglio Direttivo F.I.G.S.P.** per comportamenti lesivi ai danni della Federazione, come da procedura al punto f.
- da parte della **Commissione Disciplinare**, direttamente o su mandato del Consiglio Direttivo, per violazioni che non risultino dai verbali di gara e/o che non riguardino infrazioni al Regolamento Sportivo o di Tesoreria

In caso di deferimento, l'organo deferente deve informare il tesserato (club, o singolo associato tramite il club di appartenenza) dell'avvio del procedimento.

L'interessato ha 10 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento per inviare al Collegio le proprie memorie difensive.

Il Collegio, valutati gli atti, si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del deferimento e comunica il proprio lodo al Consiglio Direttivo, alla Commissione Disciplinare per l'eventuale attuazione di sanzioni e a tutti i club tesserati per conoscenza.

Contro il pronunciamento del Collegio non è ammesso ricorso, in quanto si tratta di **giudizio definitivo**.

***Approvato dal Consiglio Direttivo F.I.G.S.P.  
In data 06/02/2016***

***Modificato (par. e) dal Consiglio Direttivo F.I.G.S.P.  
In data 02/12/2017***



## **ALLEGATO NO. 1**

### **REGOLAMENTAZIONE E SANZIONI PER MODIFICHE O DANNI ALLE PISTE**

Dati i sempre più frequenti episodi di comparsa di segni e/o buchi di riferimento sulle piste dei campi di gioco, effettuati da tesserati allo scopo di avvantaggiarsi antisportivamente, il Consiglio Direttivo F.I.G.S.P. rammenta quanto segue:

1. effettuare segni o modifiche di altro tipo sulle piste è espressamente vietato dal Regolamento di Gioco, trattandosi di atteggiamento volto a procurarsi un vantaggio di gioco in modo del tutto antisportivo
2. se un tesserato viene colto (direttamente dalla giuria di gara, dagli esponenti federali, oppure tramite materiale foto/video in cui risulti certa l'identità della persona) nel periodo che va dall'inizio degli allenamenti ufficiali fino al termine della gara ad apportare **modifiche di qualsiasi genere** alle piste (ivi compresi, segni, punti di riferimento, tentativi di modifica delle pendenze di una pista) viene sanzionato, secondo regolamento, con una **B+2 (ammonezione con due colpi di penalità)**. In caso di recidiva, il tesserato verrà **squalificato** dalla gara in questione
3. Il proprietario/gestore dell'impianto ha tutto il diritto di citare in causa privata il responsabile di queste azioni con eventuale richiesta danni

Nella maggior parte dei casi, questi episodi accadono in periodi di allenamento non ufficiale.

In questa ipotesi, il proprietario/gestore di campo è invitato a denunciare il fatto alla Federazione, producendo adeguato materiale che consenta l'identificazione senza ombra di dubbio dell'identità della persona accusata.

La Federazione, ricevuto la denuncia, provvederà ad inoltrare il materiale alla Commissione Disciplinare e deferire il tesserato per **condotta gravemente antisportiva e lesiva dell'immagine del golf su pista**.

La Commissione, valutato il caso, si pronuncerà per una sanzione di squalifica dai campi di gioco **da 1 a 6 mesi**, a seconda della gravità delle modifiche effettuate.

In caso di recidiva, il tesserato si vedrà comminata una squalifica dai campi di gioco **non inferiore a 12 mesi**.

La presente va ad integrare il Regolamento Disciplinare F.I.G.S.P. ed entra in vigore con decorrenza immediata.

**Approvato dal Consiglio Direttivo F.I.G.S.P.  
In data 22/02/2016**